



**Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa**

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. (06) 441881 – 44188 221

Fax (06) 44249 518 - e-mail: competitivita.ambiente@cna.it www.cna.it

Sede di Bruxelles

36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles

Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219

bruxelles@cna.it

Divisione Economica e Sociale

Roma, 10 gennaio 2018

Prot. 05/18

Alle CNA Regionali

Alle CNA Territoriali

Alle Unioni

OGGETTO: chiarimenti in merito alla commercializzazione delle borse di plastica (shopper)

Cari Colleghi,

l'avvio delle novità relative alla commercializzazione delle borse di plastica – cosiddette shopper, alla luce delle modifiche al T.U. ambientale approvate con la conversione in Legge del D.L. 91/2017 "Decreto crescita mezzogiorno" ha destato, come avete visto, molti dubbi e polemiche.

Ricordiamo che questa materia, i cui primi interventi risalgono ormai a molti fa, aveva già causato nel tempo criticità tanto che la sua evoluzione è stata lunga e complessa ed ha visto la CNA impegnata per supportare le aziende in questa transizione.

Infatti, in attuazione della disciplina comunitaria volta a ridurre l'impatto di questi beni sull'ambiente, l'Italia ha adottato un primo divieto per la commercializzazione degli shopper non biodegradabili già a partire dal 2011. Nel tempo si sono susseguite diverse proroghe, determinate da un lato dalla mancata definizione, in fase iniziale, dello standard tecnico in base al quale individuare i sacchetti biodegradabili e, dall'altro, a smaltire le scorte.

La definitiva entrata in vigore del divieto si ha con l'avvio, ad agosto del 2014, delle sanzioni.

In questo quadro è intervenuto appunto il Decreto Mezzogiorno nel quale, ricordiamo, è stata inserita la disposizione relativa agli shopper con un emendamento presentato in extremis (su un provvedimento riguardante una materia assolutamente estranea a quella ambientale) rendendo di fatto impossibile qualsiasi intervento da parte della CNA.

Le principali novità introdotte riguardano:

- le definizioni,



- ❑ la progressiva riduzione, in recepimento della Direttiva 2015/720/UE, delle borse ultraleggere e incremento nel tempo del contenuto minimo di materia prima rinnovabile,
- ❑ nuovi obblighi di comunicazione
- ❑ **il divieto di distribuzione gratuita.**

In particolare quest'ultimo punto ha causato, in occasione della data del 1° gennaio, molte criticità per le imprese e molti dubbi applicativi; in merito è intervenuta, da ultimo, una circolare del Ministero dell'Ambiente, i cui chiarimenti principali riguardano:

- ✓ La corretta classificazione delle **buste di plastica commercializzabili**, rispetto alle fattispecie previste:
 - **borse di plastica riutilizzabili** con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco, con determinati requisiti di spessore e % di plastica riciclata;
 - **borse di plastica biodegradabili e compostabili** certificate da organismi accreditati;
 - **borse ultraleggere** biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile (percentuale che si incrementa negli anni successivi), ai fini di igiene fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti **che non siano già stati preincartati dal produttore.**
- ✓ **Il divieto di distribuzione gratuita** che, viene chiarito, **riguarda tutte le borse di plastica ammesse al commercio.**
- ✓ La possibilità di utilizzo di borse portate dall'esterno per asporto di prodotti sfusi: su questo punto il Ministero dell'Ambiente si rimette al dettato del Ministero della Salute, orientato a consentire l'utilizzo di sacchetti di plastica monouso (non utilizzati in precedenza) già in possesso della clientela, che però rispondano ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Per maggiori approfondimenti vi riportiamo:

- il testo integrale della [circolare ministeriale](#);
- in allegato, l'approfondimento realizzato da Area consulenza di Sixtema – Ambiente e Fiscale (Interpreta);
- l'approfondimento realizzato da CNA Alimentare: [Sacchetti frutta e verdura. Obblighi e sanzioni in vigore dal 1 gennaio 2018](#)



Ricordiamo che il rispetto dei requisiti di biodegradabilità e compostabilità, nonché il contenuto di materia prima rinnovabile, **è attestato da organismi di certificazione accreditati**, sulla base delle norme e specifiche tecniche individuate dalla legge. Pertanto, è opportuno che l'impresa verifichi con il proprio fornitore la rispondenza di tali buste ai requisiti di legge, laddove tale rispondenza non emerga chiaramente dall'apposizione dei relativi marchi di certificazione.

Per concludere, vi informiamo che stiamo lavorando, insieme all'Unione CNA Alimentare, anche grazie alle segnalazioni che ci avete sollevato, ad alcune ipotesi di lavoro che possano facilitare le nostre imprese nell'attuazione di questi obblighi, da sottoporre ai due Ministeri competenti (Ambiente e Salute).

Cordiali Saluti

F.to Resp.le

DPT Politiche Ambientali

Barbara Gatto

